



COMUNE DI LEONFORTE

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti

Numero 26 del 10/06/2019

Il giorno 10 del mese di Giugnodell'anno 2019 previa regolare convocazione telefonica ,si riunisce presso lo studio del Dott. Graziano Viola in Alcamo, il collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 23/10/2018,immediatamente esecutiva, nelle persone di:

- o Dott.Rossano Castronovo Presidente
- o Dott.Eustachio Cilea - Componente
- o Dott.Graziano Viola - Componente

Per rilasciare il parere sulla proposta avente ad oggetto:

" Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2018 -ratifica Accordo-Ponte-Verbale Delegazione Trattante del 4/2/2019"

Il Collegio dei Revisori, premesso che e' stata trasmessa via Pec la seguente documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo decentrato integrativo anno

2

2018 per il personale non dirigente del Comune di Leonforte"- Ratifica Accordo-Ponte verbale Delegazione Trattante siglato in data 04/02/2019"

Vista la Relazione tecnico-finanziaria ed economico-finanziaria a firma del responsabile del Settore Gestione Finanziaria del Comune di Leonforte,


- Il Prospetto di costituzione ed utilizzo del fondo 2018;

Visti: l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, recante "il controllo sulla compatibilità dei costi- della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001.

l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego)- testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto- integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";




-l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n.- 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3- quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) all'art.9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014; - che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al



trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;



Preso atto che l'Ente nell'anno 2017 ha rispettato: gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06;

i vincoli di finanza pubblica;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Dato atto: che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:

-Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;


- Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.

- che l'onere scaturente dalla contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; - che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

- la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2018 (personale non dirigente) in oggetto, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fonte agli oneri derivanti dall'accordo; Il collegio all'unanimità dei suoi componenti


CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale




non dirigente relativamente all'anno 2018 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio.

Il Presidente, previa redazione ,lettura ed approvazione del presente verbale ,dichiara tolta la seduta.

Dott. Rossano Castronovo  Presidente

Dott. Eustachio Cilea  Componente

Dott. Graziano Viola  Componente